

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

(ORAT)

Modifica del ...

Progetto dell'08.04.2009

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997¹ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 14c^{bis} Prezzi dei servizi

¹ Il gestore del registro fissa i prezzi dei suoi servizi in funzione dei costi sostenuti e della necessità di realizzare utili equi. Sono considerati solo i costi di un fornitore efficace.

² Il gestore del registro esamina almeno ogni 18 mesi se il prezzo dei suoi servizi corrisponde a tali criteri di calcolo. Comunica il risultato del suo esame all'Ufficio federale.

³ Se i prezzi si sono rivelati troppo elevati nel corso di uno o più periodi determinati, l'importo cumulato percepito in eccesso dal gestore del registro viene impiegato nel periodo seguente per abbassare il prezzo complessivo dei servizi o per finanziare compiti o progetti d'interesse pubblico direttamente legati alla Società dell'informazione.

⁴ In occasione di ogni esame dei prezzi ai sensi del capoverso 2, l'Ufficio federale determina la quota dell'importo cumulato percepito in eccesso che può essere destinata a compiti o progetti d'interesse pubblico, la relativa pianificazione finanziaria e il processo di selezione dei compiti o progetti. Esso designa i compiti o progetti che beneficiano di un finanziamento.

⁵ Se al termine di un dato periodo rimane un importo cumulato percepito in eccesso, entro un mese tale importo è interamente versato all'Ufficio federale. Tali mezzi finanziari sono destinati a compiti o progetti d'interesse pubblico direttamente legati alla Società dell'informazione. L'Ufficio federale determina la relativa pianificazione finanziaria e il processo di selezione dei compiti o progetti. Esso designa i compiti o progetti che beneficiano di un finanziamento.

¹ **RS 784.104**

Art. 14f cpv. 3

³ L'articolo 4 capoversi 2, 3 lettere a, a^{bis}, c e 4 nonché gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8, 9 e 11 capoversi 1 lettera c e 3 non si applicano alla gestione e all'attribuzione dei nomi di dominio. L'utilizzo da parte del titolare di elementi d'indirizzo subordinati ai sensi dell'articolo 6 non sottostà all'autorizzazione del gestore del registro.

Art. 14f^{bis} Revoca e blocco in caso di sospetto di abuso

¹ Il gestore del registro è autorizzato a revocare l'attribuzione di un nome di dominio se:

- a. sussiste il sospetto fondato che questo nome di dominio sia utilizzato solo per:
 1. appropriarsi di dati sensibili tramite metodi illegali, oppure
 2. diffondere software dannosi; e
- b. il sospetto si fonda sulla richiesta da parte di un ente per la lotta contro la cybercriminalità riconosciuto dall'Ufficio federale.

² Esso può bloccare l'utilizzo di un nome di dominio per un massimo di cinque giorni lavorativi se sono soddisfatte le condizioni del capoverso 1 lettera a ma manca la richiesta di un ente ai sensi del capoverso 1 lettera b.

³ Esso informa immediatamente il titolare, per via elettronica, dell'avvenuto blocco o della revoca.

⁴ La revoca comporta la fine dell'attribuzione del nome di dominio al titolare. Questo nome di dominio è liberato in vista di una nuova attribuzione 30 giorni dopo la revoca. Su richiesta del titolare interessato, il gestore del registro deve emanare una decisione entro 30 giorni dopo il blocco o la revoca del nome di dominio.

⁵ Il gestore del registro è tenuto a documentare i casi di revoca e di blocco informandone trimestralmente l'Ufficio federale. Può informare anche gli enti riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera b sui casi di revoca e di blocco.

Art. 24c cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il titolare di un numero attribuito individualmente deve garantire che durante l'esercizio o l'utilizzo del numero sia rispettato il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell'Ufficio federale e le disposizioni della decisione d'attribuzione.

Art. 25 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale può attribuire un numero breve per uno dei servizi menzionati negli articoli 28–32, a condizione che il relativo servizio sia disponibile in qualsiasi momento in tutta la Svizzera e nelle tre lingue ufficiali.

Art. 29

L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi di pubblica utilità nell'ambito dell'attività di salvataggio e di soccorso stradale che richiedono l'intervento immediato di specialisti sul posto.

Art. 30 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale può attribuire un numero breve a chiunque intende fornire servizi d'informazione a garanzia della sicurezza pubblica in grado di informare o consigliare i chiamanti in caso di situazioni concrete di pericolo.

*Art. 31a cpv. 2 e 3**Abrogati**Art. 31b cpv. 3^{bis}*

^{3bis} Le comunicazioni verso i numeri brevi dei servizi a valenza sociale armonizzati a livello europeo devono essere gratuite per il chiamante.

Art. 32 Elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie

¹ L'accesso all'elenco e al servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera g dell'ordinanza del 9 marzo 2007² sui servizi di telecomunicazione deve essere garantito tramite il numero breve 1145.

² Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per l'attribuzione e la gestione del numero breve 1145.

Art. 47 cpv. 1

¹ Su richiesta, l'Ufficio federale attribuisce a un fornitore di servizi di telecomunicazione un Mobile Network Code conformemente alla raccomandazione E.212³ dell'UIT-T, se il fornitore:

- a. dispone di una concessione di radiocomunicazione per GSM/UMTS o una tecnologia di comunicazione mobile analogica;
- b. ha concluso un accordo con un titolare di una concessione di radiocomunicazione di cui alla lettera a concernente l'utilizzo della rete mobile svizzera (roaming nazionale) di quest'ultimo; oppure
- c. offre altri servizi mobili secondo la raccomandazione E.212.

² RS 784.101.1

³ Questa raccomandazione può essere ottenuta presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Place des Nations, 1211 Ginevra 20.

Art. 54 cpv. 6, 6^{bis}, 6^{ter} e 7

6, 6^{bis} e 6^{ter} Abrogati

⁷ I numeri 1600, 161, 162 e 164 possono rimanere in funzione fintanto che i titolari non rinunciano all'esercizio, ma al massimo fino al 31 dicembre 2022. Possono solo essere utilizzati conformemente alla decisione di attribuzione. Se in un anno civile non è raggiunto il numero di 500 000 chiamate, il numero in questione è messo fuori servizio definitivamente entro il termine di un anno. Non è consentito rilevare i numeri né assegnarli ad altri titolari.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera delle Confederazione, Corina Casanova